

Contratto n° _____

CIG n° 7251379B3E

ACCORDO QUADRO

TRA

EAV Srl

E

L'Impresa

per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto il supporto tecnico/legale ad attività espropriative.

L'anno **2017**, addì _____ del mese di _____ in Napoli, nella sede di EAV, sita in C.so Garibaldi 387, si sono costituiti:

- da una parte:

EAV S.r.l., in seguito indicata semplicemente come "EAV" con sede in Napoli, codice fiscale - partita Iva n. 00292210630, rappresentata dal *Dott.* _____ nella qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede di EAV in Napoli, C.so Garibaldi 387

- e dall'altra l'Impresa:

l'Impresa _____ cod. fiscale-partita IVA _____, nella qualità di fornitore delle prestazioni oggetto del presente atto, nel seguito indicata semplicemente come "Impresa", con sede in _____, Via _____, in persona del _____, in qualità di _____, e in persona di _____, in qualità di _____ domiciliati per la carica presso la sede della stessa;

Premesso:

- che EAV deve procedere all'affidamento in appalto delle prestazioni di cui

sopra;

- che, al riguardo, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli, nonché pubblicazione sul sito del Ministero dei Lavori Pubblici, dell'ANAC e di EAV, è stata esperita gara a procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 25 del *Regolamento EAV per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie*, ed è risultata aggiudicataria l'Impresa;

Tutto quanto premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – DISCIPLINA APPLICABILE

Al presente Accordo Quadro e ai Contratti Applicativi si applicheranno tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabilite nel presente Accordo e nei relativi allegati, nonché le ulteriori condizioni contenute nel *Regolamento EAV per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie* di EAV, consultabile sul sito <http://www.eavsrl.it/web/area-acquisti> che, seppur non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e del quale l'Impresa dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. Le modalità di esecuzione delle prestazioni sono disciplinate oltre che dal presente Atto anche dal Capitolato Speciale di Appalto.

Il suddetto documento viene consegnato in doppia copia contestualmente alla firma del presente Accordo Quadro; una delle due copie viene restituita dall'impresa controfirmata per accettazione.

Per tutto ciò che non sia stato dalle parti contraenti espressamente previsto nel presente Atto o nei Contratti Applicativi, si rinvia alla disciplina dettata

al riguardo dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento EAV summenzionato, mediante condizioni generali pattuite in via preventiva, gli eventuali futuri Contratti Applicativi per l'esecuzione di tutte le attività, anche di piccola entità, di assistenza tecnico-legale finalizzate al frazionamento ed alla voltura delle aree da acquisire nell'ambito del procedimento espropriativo in capo all'EAV riguardante le aree occupate, espropriate e/o trasformate nell'ambito dei lavori di ammodernamento e potenziamento della ex ferrovia Alifana nei comuni di Alvignano, Caiazzo, S.Maria C.V., Macerata Campania e Teverola, tutti in provincia di Caserta.

I Contratti Applicativi avranno la forma di ordinativo e si intendono conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Impresa. Il presente Accordo non costituisce alcun impegno da parte di EAV ad acquistare le prestazioni di cui all'oggetto e, pertanto, l'Impresa non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda alla stipulazione dei predetti Contratti Applicativi. Il presente Accordo non costituisce alcun vincolo di esclusiva in favore dell'Impresa.

ART. 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO E CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

L'importo massimo del suddetto Accordo Quadro, concesso sotto l'osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite dal presente Atto, ammonta a € 400.000,00 (quattrocentomila/00) IVA esclusa. Non sono presenti oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Le prestazioni saranno contabilizzate a misura, sulla base dei prezzi offerti dall'impresa in sede di gara che di seguito si riportano:

ID	ATTIVITA'	N. DITTE			PREZZO
		1^ I.F.	2^ I.F.	3^ I.F.	
a	Aggiornamenti e verifiche catastali ed anagrafiche	8	35	5	
b	Verifica dello stato di consistenza delle aree, anche con sopralluoghi	0	0	189	
c	Esame della eventuale documentazione prodotta	8	35	189	
d	Predisposizione di eventuali controdeduzioni	8	35	189	
e	Notifiche e comunicazioni	8	35	200	
f	Assistenza tecnico legale per restituzioni, acquisizioni e convenzioni	8	35	16	
g	Predisposizione tipi di frazionamento	8	35	5	
h	Trascrizione degli atti e volture dei beni	8	35	16	
i	Rapporti con Enti e Amministrazioni	8	35	200	
j	Assistenza per versamento ritenute	8	35	16	

Nel caso si rendesse necessario eseguire prestazioni per i quali non si trovassero assegnati i relativi prezzi, saranno applicati nuovi prezzi determinati ai sensi dell'art. 55 del Regolamento EAV.

Con i prezzi suddetti si intende compensata, senza eccezione, ogni spesa per opera principale e provvisoria, ogni fornitura, ogni consumo, la prestazione del personale tecnico e della manodopera, il trattamento normativo e retributivo dei dipendenti dell'Impresa previsto dai contratti di lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le assicurazioni sociali contro l'invalidità e la vecchiaia, la disoccupazione involontaria e qualsiasi altra spesa derivante dalle vigenti leggi e regolamenti e qualunque altra spesa accessoria per dare completamente ultimate le prestazioni formanti

oggetto del presente atto.

I prezzi di cui al presente articolo resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo.

ART. 4 - TERMINI E PROGRAMMAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Il presente Accordo ha validità di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di emissione del primo Contratto Applicativo, ovvero fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito nel precedente articolo.

EAV si riserva la facoltà, con proprio atto unilaterale, di prorogare la validità del presente Accordo, per ulteriori 6 mesi, agli stessi patti e condizioni nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di 36 mesi come sopra individuata non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito e fino al raggiungimento del medesimo.

ART. 5 - PROROGHE

I termini di tempo fissati per l'esecuzione delle prestazioni di volta in volta ordinate nei Contratti Applicativi potranno essere prorogati, a richiesta della Impresa ed a giudizio di EAV, nella misura che questa riterrà giustificata, qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque, fatti non imputabili alla Impresa turbino o facciano sospendere le normali prestazioni di essa.

La proroga potrà essere concessa per un periodo massimo corrispondente alla durata degli eventi suddetti, con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) dare immediato avviso degli eventi verificatisi al fine di ottenere la concessione di una proroga;
- b) far pervenire a EAV, prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di proroga allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o, riservandosi, se tale documentazione non possa

essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla tempestivamente.

ART. 6 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente il regolare proseguimento delle prestazioni, EAV potrà a suo insindacabile giudizio ordinarne la sospensione all'uopo redigendo apposito verbale senza che l'Impresa possa accampare alcun diritto per compensi o indennizzi. La durata della sospensione non sarà conteggiata nel termine stabilito per l'ultimazione delle prestazioni.

ART. 7 - PENALITA' E PREMI DI ACCELERAZIONE

Qualora l'Impresa incorra in ritardi, rispetto ai termini previsti dal Contratto Applicativo per l'esecuzione delle prestazioni, sarà tenuta al pagamento, in favore di EAV, di una penale dell'uno per mille ai sensi dell'art. 44 del Regolamento EAV. L'ammontare totale della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo complessivo dell'appalto, salvo il diritto alla rivalsa di eventuali altri danni che dovessero derivare a EAV e la facoltà della risoluzione del Accordo da parte della stessa. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'accordo quadro, le penali sono comminate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale.

Non sono previsti premi di accelerazione.

ART. 8 - CONDOTTA DELLE ATTIVITA'

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva delle prestazioni con proprio personale tecnico idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'Impresa è obbligata ad adempiere tutte le prescrizioni delle autorità competenti, riguardanti l'esecuzione delle prestazioni, anche quando dette prescrizioni si riferiscono ad obblighi di EAV; quest'ultima deve perciò

intendersi sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di inadempienze da parte dell'Impresa.

L'Impresa assumerà, pertanto, la piena responsabilità per danni a persone e a cose di EAV o di terzi per fatto dell'Impresa e dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni, compresa quella derivante dall'art.1669 C.C., tenendo perciò sollevata ed indenne EAV, da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo venisse mossa.

ART. 10 - COLLAUDO DELLE ATTIVITA'

Non è previsto il collaudo delle prestazioni oggetto del presente accordo.

ART. 11 - PAGAMENTI

I pagamenti avverranno a 60 giorni secondo le modalità riportate al punto 10 (pagamento) del capitolato speciale di appalto allegato al presente atto. Su detti importi verrà effettuata trattenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi di cui al successivo art.17. Tali trattenute saranno svincolate alla scadenza contrattuale a seguito di regolare esecuzione delle prestazioni.

ART. 12 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a EAV ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO

Non è ammessa la cessione del credito, senza consenso scritto di EAV.

L'Impresa appaltatrice è obbligata a trasferire tale divieto di cessione di

credito ad ognuno dei sub-appaltatori, sempre salvo autorizzazione scritta di EAV.

Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, l'Impresa sarà ritenuta automaticamente gravemente inadempiente e EAV potrà pretendere la rescissione del presente Accordo.

ART. 14 - CAUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

A garanzia degli oneri assunti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 42 del Regolamento EAV, l'Impresa ha versato la cauzione di euro _____, mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata dalla società _____.

L'ammontare residuo del deposito cauzionale sarà svincolato da EAV, su richiesta dell'Impresa Appaltatrice, con l'osservanza delle seguenti modalità: dall'importo saranno detratti gli eventuali crediti vantati da EAV nei confronti dell'Impresa; la somma residua sarà svincolata alla scadenza dell'Accordo Quadro dopo benestare del Responsabile del Procedimento.

L'Impresa potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui EAV abbia voluto valersi, in tutto o in parte, durante la validità dell'Accordo.

L'Impresa ha inoltre stipulato presso la Compagnia _____ una polizza a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copre anche la responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni sino alla data di conclusione dell'appalto.

ART. 15 – SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente atto, pena la risoluzione dell'Accordo.

ART. 16 - VARIAZIONE DELLE ATTIVITA'

EAV, ai sensi dell'art. 54 del proprio Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, si riserva, in sede esecutiva, di introdurre varianti nell'esecuzione delle attività e l'Impresa ha l'obbligo di assoggettarvisi alle stesse condizioni.

L'Impresa non potrà eseguire varianti od aggiunte alle prestazioni approvate senza ordine o benestare scritto da EAV.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI MANO D'OPERA E ASSICURAZIONI SOCIALI

L'assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia.

Nelle attività dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'Impresa non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.

In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, l'Impresa sarà avvertita per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove essa non provveda EAV può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Impresa, senza pregiudizio dei sequestri che fossero stati già concessi, a favore di altri creditori in base alla normativa vigente sui lavori pubblici.

I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note del Responsabile del procedimento firmate da due testimoni.

E' fatto obbligo all'Impresa di esibire in visione, su richiesta di EAV, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente nonché le polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'Impresa è tenuta all'adempimento di ogni obbligo inerente:

- a) - allo statuto dei lavoratori;
- b) - alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti di lavoro;
- c) - alle previdenze in favore dei lavoratori, derivanti da contratti collettivi di lavoro aventi per base il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro;
- d) - all'assunzione, in quanto dovuta, in base alle vigenti disposizioni, delle varie categorie protette.

A garanzia di tali obblighi sarà effettuata la trattenuta, di cui al precedente art. 11, dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni e se l'Impresa trascura alcuno degli adempimenti prescritti, provvederà EAV a carico del fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'Impresa.

ART. 18 - DISPOSIZIONI SPECIALI

Tutte le prestazioni contemplate nel presente Accordo dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e l'Impresa dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che le verranno impartite all'uopo da EAV.

Tutto quanto occorrente alla buona esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo dovranno essere forniti dall'Impresa. L'impresa si impegna a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari.

L'inosservanza delle disposizioni sopra elencate, comporterà l'immediata rescissione dell'Accordo.

ART. 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Essa, pertanto, si impegna a

denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). Si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa. Dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto. La predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. Dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della

sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto – Legge n° 143/1991. Dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi al presente contratto attraverso un conto dedicato acceso presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario. In caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, EAV applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 20 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.

Salvo quanto stabilito all'art. 7 (penalità), EAV si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo Quadro e di procedere alla stipula di nuovo Accordo con altra Impresa, qualora l'Impresa si renda colpevole di frode o di negligenza grave, oppure contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. Le maggiori spese dipendenti da tale eventualità saranno a carico dell'Impresa.

Le Parti, mediante lettera raccomandata A.R., potranno recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo dandone preavviso all'altra, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nelle suddette ipotesi EAV ha l'obbligo di pagare le sole prestazioni

regolarmente eseguite, ai prezzi fissati nel presente Accordo.

Nessun compenso speciale è dovuto all'Impresa per lo scioglimento dell'Accordo.

Il presente atto è risolto di diritto nel caso in cui dovessero sopravvenire, nel corso dell'Accordo, cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 o iscrizioni impeditive o adozione di misure antimafia a carico dei soggetti per i quali ricorre l'obbligo della comunicazione prefettizia in base alla legislazione vigente.

L'Accordo e i Contratti Applicativi si intenderanno, inoltre, risolti automaticamente qualora dovesse essere accertato dai tecnici di EAV e/o dagli organi preposti il mancato rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

Eventuali danni che dovessero derivare a EAV verranno risarciti integralmente dall'Impresa.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Le parti concordano che per ogni controversia nascente dal presente Accordo sia territorialmente competente, in via esclusiva, il foro di Napoli, con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente Accordo, nonché tutte quelle altre che non sono, per legge, poste a carico di EAV.

ART. 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento, per tutto ciò che concerne l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro è il Dott. Ing. Fiorentino Borrello.

ART. 24 - IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente Accordo è esente da registrazione in quanto soggetto a regime Iva.

ART. 25 - DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di EAV in relazione al presente Accordo.

L'impresa si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre EAV al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.

L'inosservanza di tale impegno da parte dell'impresa costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà EAV a risolvere il presente Accordo con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni

ART. 26 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E CORRETTEZZA

L'impresa si obbliga a rispettare i vincoli di riservatezza e correttezza stabiliti al punto 12 del capitolato speciale di appalto allegato al presente Accordo.

L'inosservanza di tale impegno da parte dell'impresa costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà EAV ad agire contro l'impresa ai sensi del predetto punto 12 del capitolato.

ART. 27 - Per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti si riportano a quanto stabilito in materia dal *Regolamento EAV per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie* e dalle leggi vigenti.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'impresa dichiara di accettare espressamente il contenuto degli artt. 11 (pagamenti), 12 (tracciabilità flussi finanziari), 13 (cessione del credito), 18 (disposizioni speciali), 19 (protocollo di legalità), 20 (risoluzione dell'Accordo), 26 (obblighi di riservatezza e correttezza).